

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. xxxx degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra:

SOCIETA' CLIENTE

attrice

BANCA

convenuta

OGGETTO: contratti bancari

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza, svoltasi in modalità cartolare.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione notificato in data 2.7.2018 la **SOCIETA' CLIENTE** ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni **BANCA** per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: "voglia l'On.le Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: 1) accertare e determinare tutti i rapporti bancari dedotti in narrativa e per tutte le ragioni ivi esposte, il tasso effettivo globale (TEG); 2) accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione; 3) condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse. La presente sentenza viene redatta secondo i criteri di cui alla pronuncia della Suprema Corte, Sez. U, n. 642 del 16/01/2015 e ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del DL 179/12, convertito dalla legge 221/12, come introdotto ai sensi del Dl n. 83/2015, convertito dalla legge 132/15.

oltre gli interessi legali creditori in favore della attrice, della somma di Euro 63.962,20 ai fini dell'anatocismo rilevato sul conto corrente ordinario n. xxxxxx, la somma di euro 78.720,99 ai fini dell'anatocismo rilevato sul conto corrente ordinario n. xxxxxxxx e/o euro 36.176,89 ai fini dell'usura rilevata e la somma di Euro 12.066,01 ai fini dell'usura rilevata sul conto corrente anticipi n. xxxxx per la complessiva somma di euro 190.926,09 così come rileva dai saldi del contratto di conto corrente al netto di qualsiasi interesse ed onere derivante anche dagli altri conti correnti che, di fatto, addebitavano le competenze sul predetto rapporto, ovvero per il diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare accertato in corso di causa, anche a mezzo di CTU; 4) accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e comunque l'invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dalla Banca, relativamente ai rapporti di conto corrente indicati in narrativa; 5) accertare e dichiarare la nullità della efficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 cc, ed in ogni caso per tutte le ragioni espresse in narrativa, degli addebiti in conto corrente per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale; 6) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., ed in ogni caso per le ragioni espresse in narrativa, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale; 7) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazione, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione

Sentenza, Tribunale di Terni, Giudice Claudia Tordo Caprioli del 12.01.2022 n. 57

delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; 8) in ogni caso, ferma la riserva in precedenza formulata, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, in relazione degli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c. da determinarsi in via equitativa; 9) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta, l'inosservanza degli obblighi di correttezza e diligenza posti a suo carico con contestuale condanna al pagamento del risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa; 10) sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con attribuzione in favore dei sottoscritti difensori antistatali."

Con comparsa di costituzione depositata in data 17.12.2018 – in vista della prima udienza del 9.1.2019 – si è costituita la **BANCA.**, chiedendo in via preliminare e nel merito (i) di dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione; (ii) di rigettare le domande attoree in quanto infondate per intervenuta decadenza dal diritto di contestare gli estratti conto e, comunque, per intervenuta prescrizione relativamente al periodo antecedente al 2.7.2008 o, in subordine, al 5.12.2007.

La causa è stata istruita mediante ordine di esibizione emesso ex art. 210 c.p.c. nei confronti della Banca convenuta ed avente ad oggetto il contratto di conto corrente ordinario n. xxxxxx e del conto corrente anticipi n. xxxxxxxx (cfr. ordinanza del 27.12.2019), ritenendo, di converso, superflua la consulenza tecnica contabile richiesta da parte attrice.

La causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.10.2022 in modalità cartolare.

2.Va, in primo luogo, rilevata la procedibilità della domanda giudiziale promossa dalla **SOCIETA' CLIENTE** stante l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, in conformità con quanto previsto dall'art. 5, co. 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010 nel termine concesso dal Giudice con ordinanza del 9.7.2019. Dal verbale del 20.09.2019 (cfr. depositato telematicamente da parte attrice il 26.9.2019) risulta l'esito negativo del tentativo di mediazione.

3.Passando al merito, la società attrice risulta aver promosso, in qualità di correntista, un'azione di accertamento del corretto saldo dei conti correnti – ordinari ed anticipi – stipulati con **OMISSIS e OMISSIS**, poi incorporati nella Banca convenuta, al fine di sentir condannare la **BANCA** alla restituzione di quanto indebitamente percepito in relazione ai rapporti bancari quindi, qualificarsi in termini di *condictio indebiti* ex art. 2033 c.c..

Pertanto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 6618 del 16.3.2018) "chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione". Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale sotteso.

Sulla base di tale principio, la domanda giudiziale avanzata dalla **SOCIETA' CLIENTE** non può ritenersi specificamente formulata. Va rilevato che l'attrice non ha circostanziato nell'atto di citazione i rapporti sostanziali oggetto per cui è causa, limitandosi ad indicarne il numero assegnato al conto corrente dalla Banca, senza precisarne data di apertura e di chiusura del rapporto. La carenza assertiva è evidente nella misura in cui solo nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. l'attrice ha dedotto che il conto - senza specificare quale - era stato chiuso nell'anno 2017.

Diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, grava sul correntista che promuove l'azione di restituzione dell'indebito oggettivo l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa: sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza, originaria o sopravvenuta, di una causa che lo giustifichi. Tale prova può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario o mediante presunzioni (cfr. Cass., S. L., 13.11.2003 n. 17146; conf., Cass., sez. III, 17.3.2006 n. 5896). Solo ove l'attore abbia assolto il proprio onere probatorio, incombe poi sull'accipiens quello di dimostrare l'esistenza di un'altra eventuale fonte di debito (cfr. Cass., sez. I, 28.7.1997 n. 7027). Del resto, secondo costante

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Terni, Giudice Claudia Tordo Caprioli del 12.01.2022 n. 57

giurisprudenza di legittimità, in caso di accertamento negativo del credito – presupposto logico della domanda di ripetizione - il regime dell'onere probatorio fa sì che, a norma dell'art. 2697 c.c., gravi su chi intende far valere in giudizio un diritto l'onere di dimostrare i “fatti negativi” che deduce, sul presupposto che la negatività dei fatti oggetto di prova non esclude, né inverte l'onus probandi che grava sulla parte che fa valere il diritto rispetto al quale il fatto, pur se negativo, è elemento costitutivo (cfr. Cass., sez. I, 11 gennaio 2017, n. 500; Cass., sez. III, 13 giugno 2013, n. 14854; Cass., sez. III, 11 gennaio 2007, n. 384; Cass., sez. L, 13 dicembre 2004, n. 23229).

In questo senso, il correntista è tenuto, anzitutto, ad allegare in maniera specifica e dare prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria e, quindi, sia la corresponsione delle somme alla Banca, sia l'inesistenza - originaria o sopravvenuta - del relativo titolo giustificativo (cfr. Cass., sez. VI, n. 6480 del 9.3.2021), senza limitarsi ad indicare genericamente che nel corso del rapporto contrattuale sono stati applicati dalla Banca interessi, competenze, remunerazioni e costi non dovuti. Piuttosto, su di esso grava l'onere di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale e ciò al fine di ricostruire l'intero andamento del rapporto negoziale e di evidenziare le singole rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme non dovute (cfr. Trib. Terni n. 734/2021). Solo la produzione dell'intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale i rapporti di dare avere intercorsi tra le parti e di verificare i versamenti eseguiti dalla società correntista e non dovuti. Con riferimento al contratto di conto corrente la Suprema Corte ha, peraltro, escluso che il correntista possa “invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (cfr. Cass., Sez. VI, n. 33009/2019).

E' principio consolidato quello secondo cui in assenza dei requisiti minimi di allegazione alla domanda proposta, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio assolve una finalità del tutto esplorativa (cfr. Trib. Roma n. 4978/2020). Del resto, la genericità delle allegazioni, consistenti in una rassegna giurisprudenziale in ordine alle astratte invalidità lamentate, unitamente alle omissioni documentali, rendono l'azione proposta meramente esplorativa. Le lacune assertive e probatorie non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio, che può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative, non potendo valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate (cfr. Cass. n. 3191/2006; conf. in tema di contratti bancari Trib. Roma, Sez. XVII, n. 11999/2019).

Del resto, la relazione tecnica allegata all'atto di citazione riferibile al conto corrente ordinario n. xxxxxx, al conto corrente anticipi associato n. xxxxxx e al conto corrente anticipi n. xxxxxx, intrattenuti dall'attrice con l'Istituto **OMISSIS** si fonda (cfr. pag. 11 della relazione **OMISSIS**) sugli estratti conto scalari – incompleti - e sul riepilogo delle competenze. Parimenti, la relazione tecnica relativa al conto corrente ordinario n. xxxxxx e al conto corrente anticipi n. xxxxxx intrattenuti dalla società attrice con la **OMISSIS** si basa sugli estratti conto scalari e riepilogo competenze dal III trimestre del 1994 al IV trimestre del 2011 (cfr. pag. 12 della relazione **OMISSIS**).

Sul presupposto che gli estratti conto scalari prodotti – peraltro con periodi di interruzione - siano inidonei a consentire una ricostruzione delle movimentazioni del conto corrente, non può demandarsi al consulente tecnico un'indagine diretta all'acquisizione di elementi atti a sopperire la rilevata carenza documentale. Secondo un condivisibile rilievo avallato da parte della giurisprudenza di merito gli estratti conto scalari non consentono di verificare se gli interessi del trimestre precedente siano stati effettivamente addebitati e capitalizzati nel successivo trimestre ovvero se siano stati per qualche ragione stornati dalla Banca, se nei periodi successivi ad ogni liquidazione trimestrale il saldo contabile sia ritornato attivo, così interrompendo il meccanismo anatocistico eventualmente applicato dalla Banca (cfr. da ultimo C.d.A. Venezia, n. 2057/2021; conf. C.d.A. Venezia n. 4824/2019; C.d.A. Milano, 24.6.2019, n. 2769). In altri termini, nel caso di specie è ravvisabile anche un difetto di prova non colmabile con la consulenza tecnica contabile invocata dalla società attrice.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Terni, Giudice Claudia Tordo Caprioli del 12.01.2022 n. 57

Va, da ultimo, osservato che il correntista non può invocare una difficoltà nel reperire la documentazione relativa ai contratti sottoscritti e alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 117 TUB e del diritto di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate. Va ricordato che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore ha attribuito al correntista uno strumento per ottenere dalla Banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni contabili poste in essere. Invero, già nell'art. 8, co. 4, della L. n. 154/1992, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla Banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata prevedeva che "il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese". Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ult. co., del TUB, a mente del quale "il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". Pertanto, il correntista che agisca in giudizio, al fine di reperire la documentazione utile a sostenere la domanda giudiziale, può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c. ove deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ai sensi dell'art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.

Invece, nel caso di specie, la società correntista con raccomandata del 1.12.2017 (cfr. allegato n. 2 all'atto di citazione) chiedeva alla **BANCA** di "fornire copia di tutta la documentazione riguardante il predetto contratto bancario", senza specificare, tuttavia, a quale negozio facesse riferimento e quali specifici documenti contrattuali venissero al tempo richiesti in copia.

Pertanto, sebbene sia stato disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. circa i contratti di conto corrente – rispetto al quale la Banca convenuta deduce di non aver ottemperato per impossibilità di produrre la documentazione richiesta, in quanto riferibile ad un periodo anteriore al decennio, per cui non sussisteva l'obbligo di conservazione – la mancata produzione in giudizio ha valenza probatoria solo in termini di argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., sicché, ex se, essa non supplisce il difetto originario di prova, imputabile al mancato deposito dei contratti di conto corrente agli atti, e non può da sola porsi a fondamento della decisione.

Per tutti i motivi suesposti, stante il difetto di allegazione e di prova dei fatti genericamente dedotti in giudizio, le domande attoree devono essere respinte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 37/2018), avuto riguardo allo scaglione compreso tra € 52.001 ed € 260.000 relativo al valore della controversia e ai parametri minimi per ciascuna fase, alla luce della ridotta complessità delle questioni affrontate e al pregio dell'opera prestata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- respinge le domande avanzate da **SOCIETA CLIENTE s.r.l.** nei confronti di **BANCA s.p.a.**;
- condanna **SOCIETA CLIENTE s.r.l.** alla rifusione delle spese di lite in favore di **BANCA s.p.a.**, che si liquidano in € 7.795,00 per compensi, oltre spese forfetarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a..

Terni, 12.1.2022

Il Giudice

dott.ssa Claudia Tordo Caprioli

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*